

MILANO  
LODI  
MONZA BRIANZA



F.I.M.A.A.

## DECRETO AIUTI-BIS (D. L. 115 del 9 agosto 2022)

(a cura del dott. Michele Pizzullo, Consulente legale nazionale FIMAA Italia)

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, è stata pubblicata la Legge 142 del 21 settembre 2022, di conversione del D. L. 115 del 9 agosto 2022.

### SINTESI DEL PROVVEDIMENTO DI SPECIFICO INTERESSE PROFESSIONALE

#### **Art. 6. - Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale**

Il **comma 1** dispone che, alle **imprese a forte consumo di energia elettrica**, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un **incremento superiore al 30%** rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un **contributo straordinario** a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al **25% delle spese** sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel **terzo trimestre 2022**. Tale credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022.

In base al **comma 4**, alle **imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale**, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un **contributo straordinario**, sotto forma di credito di imposta, pari al **25%** della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel **terzo trimestre solare dell'anno 2022**, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Il **comma 5** dispone che, ai fini della **fruizione** dei **contributi** straordinari, sotto forma di credito d'imposta, ove **l'impresa destinataria** del contributo, nel secondo e terzo trimestre del 2022 si rifornisca di **energia elettrica o di gas naturale** dallo **stesso venditore** da cui si riforniva nel secondo trimestre del 2019, il venditore **invia** al proprio **cliente**, su sua richiesta ed entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, una **comunicazione** concernente il calcolo **dell'incremento di costo** della componente energetica e **l'ammontare della detrazione** spettante per il terzo trimestre del 2022.

L'ARERA definisce il contenuto della predetta comunicazione e le eventuali sanzioni.

Il **comma 6** specifica che i crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4 sono utilizzabili esclusivamente **in compensazione** entro il 31/12/2022 e sono cumulabili con altre agevolazioni.

In base al **comma 7**, i crediti d'imposta sono **cedibili**, solo per intero, dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

### **Art. 12. - Misure fiscali per il welfare aziendale**

Dispone che, limitatamente al periodo d'imposta 2022, **non concorrono a formare il reddito** i beni ceduti e i servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il **pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale** entro il limite complessivo di € **600,00**.

Agli **oneri** derivanti dal presente articolo, valutati in **86,3** milioni di euro per il **2022** e **7,5** milioni di euro per il **2023**, si provvede ai sensi dell'art. 43.

### **Art. 20- Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti**

In via eccezionale, incrementa di **un ulteriore 1,2%** l'**esonero sulla quota dei contributi previdenziali** per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti **a carico del lavoratore** per i periodi di paga **dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022**, compresa la **tredicesima** o i relativi **ratei** erogati nei già menzionati periodi di paga.

### **Art. 22 - Estensione ad altre categorie di lavoratori dell'indennità una tantum di cui agli art. 31 e 32 del D. L. 50 del 17 maggio 2022**

**Estende** il beneficio del DL Aiuti anche **ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022** e che fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge **non hanno beneficiato dell'esonero**. L'**indennità** è riconosciuta, in via automatica, tramite i datori di lavoro, nella retribuzione **erogata nel mese di ottobre 2022**. Reca altresì misure di riconoscimento di un'indennità anche per dottorandi e lavoratori sportivi.

### **Art. 23-bis - Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili e i genitori lavoratori con figli minori di anni 14**

Introdotta in I lettura alla Camera, prevede che **lo smart working per i lavoratori fragili** dei settori pubblico e privato e per i **genitori dei figli under 14 sia prorogato fino al 31 dicembre**.

Per quanto riguarda le **coperture**, pari a **18,6 milioni di euro** per il 2022, si provvede, quanto a 8 milioni mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione del ministero del Lavoro e quanto a 10,6 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo per le politiche attive del lavoro.

### **Art. 25-bis. - Proroga del lavoro agile per i lavoratori del settore private**

Introdotta in I lettura al Senato, proroga sino al **31 dicembre 2022** il termine fino al quale il **lavoro agile** può essere applicata dai **datori di lavoro privati** ad ogni rapporto di lavoro subordinato anche **in assenza degli accordi individuali** di cui alla legge n. 81/2017.

### **Art. 33-ter - Semplificazioni in materia di cessione dei crediti ai sensi dell'art. 121 del D. L. 34 del 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 77 del 17 luglio 2020**

Aggiunto in I lettura, integra la disciplina dello sconto in fattura e della cessione dei crediti in materia edilizia, intervenendo sull'articolo 14 del Decreto Aiuti (DL 50/2022), inserendo il comma 1-bis.1 il quale chiarisce che la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite, è limitata al caso di concorso nella violazione con dolo o colpa grave. È inserito anche il comma 1-bis.2 il quale prevede ulteriori dichiarazioni e attestazioni richiesti *ex lege*, in materia di crediti oggetto di cessione o sconto in fattura sorti prima dell'introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti. In queste fattispecie, il cedente, deve acquisire la documentazione richiesta *ex lege* per limitare la responsabilità in solido del cessionario (ai sensi del comma 6 come integrato dalle norme in esame) ai soli casi di dolo e colpa grave - a condizione che sia diverso dai soggetti qualificati (banche e intermediari finanziari,

società appartenenti a gruppi bancari, o imprese di assicurazione autorizzate in Italia) e che coincida con il fornitore.

### **Art. 33-quater - Norme di semplificazione in materia di installazione di vetrate panoramiche amovibili**

**Con un emendamento introdotto dalla legge di conversione**, modifica il comma 1 dell'art. 6 del Testo unico dell'edilizia (D.P.R. 380/2001), aggiungendo, dopo la lettera b), la lettera b-bis, che prevede tra le attività di edilizia libera – ossia che sono eseguite senza alcun titolo abilitativo – anche l'installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti (cosiddette VEPA), con «funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi».

La norma in questione stabilisce, pertanto, che alcuni lavori possano essere effettuati senza dover prima ottenere titoli abilitativi come autorizzazione, facendo sempre salve le regole urbanistiche di ciascun comune e quelle del codice dei beni culturali.

Queste strutture permettono di schermare, ombreggiare e di coibentare parzialmente, migliorando le prestazioni energetiche di una parte dell'edificio, ma anche di impermeabilizzare dalla pioggia i balconi e le logge. In genere questi sistemi sono scorrevoli e si aprono e chiudono a seconda del bisogno. Ovviamente le VEPA installabili con edilizia libera dovranno rispondere a determinati criteri, primo fra tutti la possibilità di **rimuovere facilmente l'intervento**. E questo rimane un vincolo alla loro installazione: l'emendamento, infatti, specifica che le VEPA sono permesse nell'edilizia libera purché: «*non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente reazione di volumi e di superfici, come definiti dal Regolamento edilizio tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile*».

Le vetrate dovranno avere «*funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge rientranti all'interno dell'edificio*».

Chi vorrà chiudere i balconi con le vetrate dovrà inoltre assicurarsi che sia garantita la naturale microaerazione e la circolazione dell'aria, evitando ristagni insalubri degli ambienti domestici immediatamente adiacenti. Non meno importante l'aspetto estetico: le vetrate dovranno avere «profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche», e, quindi, dovranno rispettare il decoro architettonico del fabbricato.

### **Art. 39. - Modifiche alla L. 338 del 14 novembre 2000, in materia di alloggi e residenze per studenti universitari, in attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza**

Predisporre che, in attuazione delle misure previste con il PNRR e al fine di favorire la **disponibilità** di nuovi **alloggi** o **residenze** per **studenti universitari**, le **risorse** attinenti indicate nell'ambito dei **bandi** possono essere destinate anche all'**ottenimento** da parte degli studenti universitari, nonché di altri soggetti pubblici e privati, della **disponibilità** di **posti letto** appositi mediante l'acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione a lungo termine, ovvero per finanziare **interventi** di **adeguamento** delle **residenze** universitarie agli standard previsti dal Green Deal europeo.

Inoltre, un apposito bando riservato, da adottarsi con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, definisce le **procedure** e le modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei relativi finanziamenti, indicando i citati standard e parametri da rispettare.